



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



Prot. N° 3156 in data 27/09/2024

ORDINANZA DEL SINDACO N. 21 del 27/09/2024

Oggetto: **STRADA COMUNALE PER C.NA ANGELA CHIUSURA TEMPORANEA STRADE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER LAVORI NEI GIORNI 30/09/2024 E 01/10/2024.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta effettuata dal sig. Gnocchi Simone, per conto della Società Agricola gnocchi Simone e Samuele con sede a Morimondo in Str. Comunale C.na Angela, con P.G. n. 3153/2024 orientata ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale dovendo effettuare lavori con l'impiego di macchine agricole operatrici e di trasporto nei giorni 30/09/2024 e 01/10/2024 dalle ore 08,00 alle ore 19,00;

Rilevato che l'esecuzione di tali lavori, comporta la chiusura al transito veicolare della strada per tutto il periodo di occupazione e, la chiusura al transito veicolare e pedonale durante le operazioni di raccolta e trasporto;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire l'esecuzione dei suddetti lavori in condizioni di sicurezza per le persone e per la circolazione e, nel contempo, limitare difficoltà di circolazione, adottare provvedimenti di chiusura della strada, di modifica alla circolazione e provvedere alla collocazione di idonea segnaletica di preavviso;

Considerato che per i motivi sopra citati si rende necessario emanare specifica ordinanza di chiusura della strada comunale C.na Angela sul tratto interessato dei lavori;

Ai sensi degli art. 5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

CONSIDERATO: che si rende necessario e opportuno apportare alcune modifiche temporanee al vigente dispositivo di regolamentazione della circolazione nelle strade interessate, per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, limitare i disagi per la collettività nonché consentire di poter effettuare i lavori di raccolta e trasporto in totale sicurezza nei giorni 30/09/2024 e 01/10/2024 dalle ore 8,00 alle 19,00, modificando il normale assetto viabilistico cittadino;

VISTI: gli artt. 5, 6, 7, 20, 38, 146, 159 del C.D.S e relativi articoli del regolamento di attuazione ;

ORDINA

- Di istituire temporaneamente il divieto di transito al traffico veicolare e pedonale sulla strada comunale C.na Angela nei giorni 30/09/2024 e 01/10/2024 dalle ore 8,00 alle ore 19,00

AUTORIZZA

Il sig. Gnocchi Simone, per conto della Società Agricola gnocchi Simone e Samuele con sede a Morimondo in Str. Comunale C.na Angela, alla collocazione della relativa segnaletica di cantiere, secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



10 luglio 2002 – per l'istituzione dei divieti nel tratto di strada interessato per l'esecuzione dei suddetti lavori nei giorni 30/09/2024 e 01/10/2024 dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

PRESCRIVE

- **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.
- L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato al Comando di Polizia Locale del Comune di Morimondo a mezzo FAX al n. 02-94961950;
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
- Durante l'occupazione dell'area si dovranno osservare tutte le cautele atte a prevenire ogni pericolo o danno a persone o cose;
- La segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
- La segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere è terminato, e dovrà essere comunicato all'Ufficio di Polizia Locale, e la segnaletica permanente, a tal fine, eventualmente coperta o rimossa venga ripristinata;
- Che prima della collocazione della segnaletica temporanea, sia comunicato con atto scritto, il nominativo ed il recapito del responsabile della posa in opera e della manutenzione della segnaletica di cantiere e che, in ogni caso, questi risulterà reperibile e pronto a raggiungere il cantiere, nel termine massimo di 60 minuti, dall'avvenuta richiesta di intervento;
- Che copia integrale della presente autorizzazione deve essere tenuta nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito ed essere presentata ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art. 12 del codice della strada;
- I veicoli operativi, macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori, fermi o in movimento, se esposti al traffico, devono essere visibili e riconoscibili;
- La segnaletica di sicurezza dei lavori, deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dell'area di occupazione;
- **L'impresa è obbligata sin d'ora a posizionare eventuale ulteriore segnaletica –orizzontale e verticale- che funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art. 12 del codice della strada, impartiranno anche a semplice richiesta verbale.**

DEMANDA

- Alla ditta esecutrice dei lavori, ogni onere e responsabilità per l'installazione e sorveglianza di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare), che sarà conforme ai dettami del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione-, e al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e prescrizioni.

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Società Agricola Gnocchi Simone e Samuele con sede a Morimondo in Str. Comunale C.na Angela;
 - Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento,



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

- Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del d.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.
- La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l'esposizione dell'apposita segnaletica. Pertanto, tutti gli utenti stradali transitanti sulla via in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata in luogo dall'Impresa esecutrice dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.
- Il Comune di Morimondo sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.
- Il Committente, l'Impresa esecutrice e il direttore dei lavori, rimangono unici responsabili, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza dei lavori autorizzati, restandone completamente sollevato il Comune di Morimondo.

L'inosservanza alla predetta Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica stradale ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data della presente, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

SOSPENDE

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Morimondo li 27/09/2024



IL Responsabile del Servizio
(Marco Andrea Tamoni)

